DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1987

intesa a chiudere la procedura antidumping relativa alle importazioni in Spagna di pellicole per radiografie mediche ad uso generale originarie dell'Italia, della Repubblica federale di Germania e del Giappone

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(87/207/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 380, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 812/86 del Consiglio, del 14 marzo 1986, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping tra la Comunità a Dieci ed i nuovi Stati membri o tra i nuovi Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri interessati previsto dal regolamento (CEE) n. 812/86,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [2] in particolare l'articolo 9,

previa consultazione del comitato consultivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2176/84,

considerando quanto segue :

(1) Con regio decreto n. 89/1985, del 9 gennaio 1985 [3], le autorità spagnole hanno imposto un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di pellicole per radiografie mediche ad uso generale con emulsione su entrambe la facce, della voce 37.01.B.III.a della tariffa doganale spagnola, originarie dell'Italia e fornite da 3M Italia.

(2) Nell'ottobre 1985 3M Italia ha chiesto alle autorità spagnole di riesaminare il provvedimento adottato.

(3) Con risoluzione del 19 novembre 1985 [4] della « Dirección General de Política Arancelaria e Importación » la procedura antidumping relativa alle importazioni destinate alla Spagna del prodotto sopraccitato originario dell'Italia è stata estesa alle importazioni del medesimo prodotto originarie della Repubblica federale di Germania e del Giappone.

(4) Poiché le autorità spagnole non hanno preso anteriormente al 1° gennaio 1986 alcuna decisione formale circa la procedura in questione, la Commissione è tenuta a proseguirla ai sensi dell'articolo 380, paragrafo 3 dell'atto di adesione.

A seguito di contatti tra la Commissione e tutte le parti interessate note alla Commissione, il principale produttore spagnolo delle pellicole in questione, che detiene una quota di almeno il .. % [5] del mercato spagnolo, ha dichiarato che le importazioni non costituiscono più un pregiudizio notevole per l'industria spagnola.

(5) Dato il ritiro della denuncia da parte del ricorrente principale ed essendo le circostanze mutate a seguito dell'adesione della Spagna alla Comunità, sembra opportuno chiudere la procedura e ritenere che il pregiudizio arrecato dalle importazioni in provenienza dalla Comunità a Dieci è cessato il 1° gennaio 1986,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La procedura antidumping relativa alla importazioni in Spagna di pellicole per radiografie mediche ad uso generale originarie dell'Italia, della Repubblica federale di Germania e del Giappone è chiusa.

Articolo 2

La Spagna abroga il regio decreto n. 89/1985 con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Articolo 3

Entro due mesi la Spagna comunicherà alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi alla presente decisione.

[1] GU n. L 78 del 24. 3. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[3] BOE n. 24 del 28. 1. 1985, pag. 2288.
[4] BOE n. 290 del 14. 12. 1985, pag. 39500.

[5] Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio concernente i segreti relativi agli affari.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1987.

Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione